



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 439 del 6/06/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

236) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TORRITA TIBERINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31/12/2025 E PENALIZZAZIONE DI N.2 PUNTI IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.76 LND DEL 10/04/2025

(Gara: TORRITA TIBERINA – POGGIO CATINO del 6/04/2025 – Campionato Terza Categoria Rieti)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 2/05/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Torrita Tiberina ha impugnato le sanzioni irrogate dal competente Giudice Sportivo a carico della società per i fatti avvenuti al termine della gara in epigrafe.

La società reclamante, pur censurando il comportamento tenuto dal dirigente Taormina, sostiene che al termine della gara non vi sarebbe stata l'aggressione da parte di circa venti sostenitori nei confronti del direttore di gara che si stava recando verso la propria autovettura per rientrare in sede.

Aggiunge che non appare credibile la ricostruzione dell'Arbitro in relazione all'impossibilità di chiamare in soccorso la forza pubblica, per assenza di campo, in quanto i numeri di emergenza sono sempre attivabili anche in tali condizioni sfavorevoli.

A sostegno dell'appello fa poi riferimento ad una dichiarazione inoltrata a mezzo della pec istituzionale dalla società Poggio Catino che supporta la tesi dell'assenza totale dell'aggressione denunciata dall'Arbitro nel suo rapporto.

Preliminarmente la Corte osserva come, in effetti, risulti trasmessa una dichiarazione sui fatti, proveniente dalla società Poggio Catino ed inviata attraverso la pec istituzionale della società, che

fornisce una ricostruzione degli eventi da cui si evince che al termine dell'incontro l'Arbitro ha potuto raggiungere la sua autovettura posteggiata all'esterno dell'impianto di gioco senza alcun disturbo da parte di sostenitori locali.

La circostanza, di per se anomala e del tutto peculiare, impone, innanzitutto, l'accertamento della genuinità di tale dichiarazione, il suo autore, considerando che non appare sottoscritta da un responsabile ma proviene, senza alcun dubbio, dall'indirizzo pec istituzionale della società ed è sottoscritta genericamente ASD Poggio Catino e, successivamente, l'audizione dei tesserati, calciatori e dirigenti, delle due squadre sicuramente presenti agli eventi ed, in particolare, per quanto attiene la società Poggio Catino di quei calciatori e dirigenti che hanno assistito direttamente all'uscita dell'Arbitro dall'impianto di gioco ed hanno poi rilasciato alla società di appartenenza le dichiarazioni che sono state sintetizzate e trasfuse nella comunicazione, più volte richiamata, e trasmessa alla Corte.

Si impone dunque la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché, utilizzando gli ampi poteri istruttori assegnati dal Codice di Giustizia Sportiva, fornisca alla Corte le informazioni e gli approfondimenti istruttori richiesti in parte motiva.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, riservando all'esito ogni giudizio sul merito.

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 maggio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

250) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FUTBOL MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRIDA ROBERTA FINO AL 15/05/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MAGGIOLINI TOMMASO MARIA PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.397 LND DELL'8/05/2025 (Gara: FIDENE A.S.D. – FUTBOL MONTESACRO dell'1/02/2025 – Campionato Under 19 Regionale "B")

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Futbol Montesacro ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni accessorie dell'ammenda di euro 100,00 e della inibizione del dirigente Roberta Breda fino al 15-5-2025, nonché la squalifica per una ulteriore giornata di gara del calciatore Maggiolini Tommaso Maria Patrizio per avere lo stesso partecipato alla gara in questione in posizione irregolare in quanto in posizione di squalifica.

La società ripropone le doglianze già più volte manifestate nel Giudizio in merito alla errata indicazione del calciatore squalificato per quattro gare con il nominativo Maggiolini Tiziano Maria, corrispondente all'attuale Presidente della società e ripete che, nella lettura del comunicato, avevano attribuito legittimamente la sanzione proprio al Presidente che, pur non essendo iscritto in lista, si era reso protagonista di un'accesa protesta nei confronti del direttore di gara al termine dell'incontro.

Ribadisce che l'errata indicazione del nome del calciatore effettivamente squalificato faceva sì che il tesserato Maggiolini Tommaso Maria Patrizio fosse in posizione perfettamente regolare in quanto aveva scontato l'automatismo, per essere stato espulso nella gara Futbol Montesacro – Grifone Gialloverde per somma di ammonizioni, nella successiva gara di campionato.

L'assunto della reclamante non è fondato.

Va innanzitutto precisato che l'elencazione effettuata dal direttore di gara nel referto dei calciatori partecipanti alla gara non ha alcun valore ufficiale in quanto mera trascrizione del contenuto delle liste presentate dalla società che, in quanto sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale, sono l'unica fonte attendibile da cui attingere gli estremi anagrafici e dei documenti d'identità presentati per l'identificazione degli atleti.

Nella specie dalla lista dei calciatori partecipanti alla gara presentata nelle due occasioni dalla società Futbol Montesacro emerge senza alcun dubbio o perplessità che il calciatore Maggiolini Tommaso Maria Patrizio nato il 17-4-2007 matricola 2464508 tessera F.I.G.C. rilasciata dalla LND n. 1231337, ha partecipato ad entrambi le gare in questione.

È altrettanto certo che nella gara del 18-1-2025 contro il Grifone Gialloverde il calciatore veniva espulso dal campo e rivolgeva all'Arbitro espressione gravemente ingiuriosa.

Nel successivo comunicato lo stesso calciatore Maggiolini risulta indicato tra i calciatori espulsi dal campo e gli viene comminata una squalifica per quattro gare con motivazione conforme.

Vi è da aggiungere che il Giudice Sportivo, nel riportare le generalità complete del calciatore sbagliava parzialmente il nome di battesimo indicando non Tommaso Maria ma Tiziano Maria.

Sul punto va detto che nessun altro calciatore con il cognome Maggiolini partecipava alla gara nelle fila del Futbol Montesacro né vi è altro calciatore tesserato con tale cognome nel tabulato della società.

L'assunto che la società ha considerato, invece, come squalificato il Presidente Tiziano Maria Maggiolini è francamente insostenibile e quasi risibile.

Infatti; a) il nominativo è inserito tra i calciatori espulsi e tale era il Maggiolini Tommaso Maria Patrizio e quindi era evidente che si era trattato, nell'indicazione del nome di battesimo, di un mero lapsus calami del Giudice Sportivo indotto in errore dall'altrettanto errata indicazione nell'elenco compilato dall'Arbitro nel referto;

b) il dirigente Tiziano Maria Maggiolini non era nemmeno in lista e quindi l'irrogazione a suo carico di qualsiasi provvedimento disciplinare avrebbe comportato una precisa indicazione nelle motivazioni delle modalità con cui il direttore di gara lo aveva riconosciuto come autore di violazioni disciplinari;

c) il dirigente sarebbe stato soggetto ad una inibizione e non ad una squalifica a giornate. L'indicazione nel comunicato ufficiale del nome e cognome del calciatore soggetto a provvedimento disciplinare è necessaria quando ci si trovi di fronte a possibili casi di omonimia ma è sufficiente l'indicazione del solo cognome quando ci si riferisca ad un calciatore espulso e che non ha omonimi nel cognome in distinta di gara, nella specie quindi era sufficiente e non poteva indurre in errore l'indicazione del cognome Maggiolini sul destinatario della sanzione.

La giustificazione della società reclamante è quindi del tutto formalistica e bizantina e non trova alcun aggancio con la realtà dei fatti in quanto era ben consapevole, e non poteva essere altrimenti, che il calciatore Maggiolini avesse avuto una squalifica per quattro gare in quanto espulso dal campo ed autore di un comportamento ingiurioso nei confronti dell'Arbitro.

Il reclamo va quindi respinto e vanno integralmente confermate le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo di prime cure.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

255) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CORI MONTILEPINI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VITTORI LEONARDO PER 4 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE MARIANTONI VALERIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.186 SGS DELL'8/05/2025

(Gara: MINTURNO CALCIO 1936 – CORI MONTILEPINI del 3/05/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 422 del 23/05/2025

La Società Cori Montilepini impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di quattro gare al calciatore Leonardo Vittori per aver sferrato un pugno sul volto di un giocatore avversario e di due gare al calciatore Valerio Mariantoni per aver rivolto gesti offensivi agli spettatori della squadra ospitante.

La Società reclamante, nel proprio atto difensivo, negava che i due calciatori si fossero resi protagonisti di tali azioni e più in generale negavano che i due ragazzi avessero preso parte alla rissa scoppiata tra i calciatori delle due squadre che avrebbe indotto, poi, l'arbitro a sospendere la gara.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 22/05/2025, esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Dal dettagliato referto arbitrale, fonte di prova privilegiata ex art. 61 c.g.s., emerge che al 31° della seconda frazione di gioco, il calciatore Valerio Mariantoni veniva espulso per aver compiuto, ripetutamente, gesti offensivi verso i sostenitori della squadra ospitante presenti in tribuna; al 33° del secondo tempo, a seguito di una rissa generale scoppiata sul terreno di gioco tra i calciatori delle due compagini, il Sig. Leonardo Vittori veniva espulso per aver colpito con un pugno il volto di un calciatore avversario procurandogli la fuoriuscita di sangue dal naso, nonché spintonava e strattonava altro giocatore avversario; a seguito di tale parapiglia generale e mancando, la squadra del Cori Montilepini, del numero legale di calciatori, l'arbitro si vedeva costretto a sospendere la gara.

Orbene, in via preliminare, va subito evidenziato che non è impugnabile il provvedimento di squalifica per due giornate inflitte al calciatore Mariantoni (art. 137, comma 3 lett. a c.g.s.).

Nel merito, di fronte ad un referto così circostanziato e analitico, questa Corte ritiene provata la condotta posta in essere dal Sig. Vittori, colpevole di aver sferrato un pugno sul viso di un calciatore avversario con fuoriuscita di sangue dal naso e di averne spintonato e strattonato un altro, il tutto durante una rissa scoppiata tra calciatori delle due compagini.

Per quanto detto si ritiene che la condotta del predetto calciatore sia stata correttamente sanzionata dal Giudice di 1° grado, la cui entità, pertanto, non merita di essere ridotta, alla luce dell'art. 38, c.g.s.

In conclusione, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Mariantoni Valerio, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 29 maggio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

249) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTÀ DI CEPRANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI PALMA EMANUELE FINO AL 31/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.42 LND DEL 30/04/2025

(Gara: CITTÀ DI CEPRANO CALCIO – P.C.SAN GIORGIO 2008 del 25/04/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Città di Ceprano Calcio;
preso atto della richiesta di audizione della società;
ascoltata la società;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

261) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PROSPERINI FEDERICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.407 LND DEL 14/05/2025

(Gara: OLIMPUS ROMA – VILLALBA OCRES MOCA 1952 dell'11/05/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Villalba Ocres Moca 1952 ha impugnato la delibera del Giudice Sportiva che aveva comminato al calciatore Prosperini la squalifica per quattro gare effettive.

Sostiene la reclamante che, differentemente da quanto riportato dall'Arbitro nel referto il calciatore Prosperini in azione di gioco, non avrebbe colpito un avversario, con il quale si contendeva il pallone, con un pugno al volto volontariamente, ma l'azione sarebbe stata del tutto involontaria e funzionale al normale gesto atletico e, solo per una fatalità, si sarebbe verificato l'impatto tra i due atleti; peraltro il calciatore colpito non aveva subito alcuna conseguenza fisica ed avrebbe continuato la partita regolarmente.

Osserva la Corte che la dinamica dell'azione è stata rilevata dall'assistente, assai vicino all'azione di gioco, e non possono esservi dubbi né sulla dinamica né sulla volontarietà del gesto, anche se, effettivamente, non si ravvedono dal referto di gara particolare conseguenze fisiche a carico del calciatore colpito.

La sanzione irrogata può quindi essere contenuta nel minimo edittale, non essendovi elementi per procedere ad un aggravamento della squalifica oltre tali limiti.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Prosperini Federico a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

259) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE STARITA LUCA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.407 LND DEL 14/05/2025
(Gara: SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO – PRO CALCIO TOR SAPIENZA dell'11/05/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 30/05/2025

La società SS Cosma Damiano Grunuovo propone appello avverso la squalifica per 6 gare inflitta al tecnico Starita Luca, dal Giudice Sportivo Territoriale. Chiede, la ricorrente, la riduzione della sanzione all'allenatore in quanto, pur considerando legittima l'espulsione per proteste nei confronti dell'arbitro, successivamente l'allenatore si recava verso l'arbitro solo per chiedere spiegazioni, ma assolutamente non tentava di colpirlo in nessun modo, senza mai avere alcun tipo di contatto fisico, anzi, l'unica veemenza l'ha utilizzata per prodigarsi ad allontanare i propri calciatori che avevano accerchiato il direttore di gara. E' vero che mentre usciva dal terreno di gioco continuava nelle proteste, ma senza mai offendere alcuno della terna arbitrale. E' anche vero che al termine dell'incontro l'arbitro si rendeva disponibile per un confronto con il tecnico, in modo civile ed educato, lamentandosi di quanto accaduto in campo. La società ricorrente precisa che può capire lo stato di ansia della terna arbitrale, che magari ha potuto percepire un atteggiamento ostile dei tifosi provenienti dalla vicina Formia, nella speranza di uno stop della capolista, confermando che nessuno dei nostri tesserati, però, ha mai assunto un comportamento aggressivo nei confronti della terna arbitrale. In conclusione, chiede, la ricorrente, una riduzione della pena nei confronti del tecnico da 6 gare a 2 gare effettive. Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha letto con particolare attenzione il reclamo, molto articolato, presentato oltre che gli atti di gara, in relazione a quanto accaduto nel corso dell'incontro, che ha visto coinvolto il tecnico della squadra di casa, sig. Starita Luca. L'arbitro scrive nel proprio rapporto che : "al 18minuto del primo tempo l'allenatore Starita, usciva dalla propria area tecnica ed entrava nel terreno di gioco e, protestando, urlava a gran voce "buffone buffone, non è rigore deficiente"; alla notifica del provvedimento disciplinare correva verso di me tentando di colpirmi con un pugno, che evitavo riuscendo ad indietreggiare di un metro; nel frattempo si frapponavano tra me e l'allenatore in argomento alcuni calciatori ospiti che lo bloccavano insieme ad altri della squadra di casa. Si posizionava poi alle spalle dell'assistente arbitrale n.1 continuando ad urlare minacce ed offese di vario tipo. Al termine dell'incontro entrava nella zona degli spogliatoi e si metteva tra me e la porta del locale riservato all'arbitro.". Dalla lettura di quanto refertato, emerge chiaramente che il comportamento del tecnico in questione è stato disdicevole e gravemente ostile, sotto il profilo dell'etica sportiva, nei confronti della terna arbitrale. Appare evidente a questa Corte che la richiesta di riduzione avanzata dalla ricorrente non può essere accolta, in quanto la sanzione inflitta è del tutto congrua rispetto al contenuto di cui all'art. 36 del CGS. Questa Corte Sportiva pertanto,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
 Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
 F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
 F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 6 giugno 2025

IL SEGRETARIO
 Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
 Roberto Avantageggiato